

DIRITTO COMMERCIALE 2
L'ACCERTAMENTO DELLO
STATO PASSIVO
VERONA, 15 NOVEMBRE
2016



FALLIMENTO ART. 52 L.F.

«IL FALLIMENTO APRE IL CONCORSO DEI CREDITORI SUL PATRIMONIO DEL FALLITO»

A) Natura della procedura concorsuale: procedimento di natura concorsuale ed universale.

B) Differenza della procedura esecutiva individuale rispetto al fallimento:

(i) non c'è un procedimento per individuare i crediti;

(iii) non c'è contraddittorio tra creditori, finalizzato a consentire che ciascun creditore possa opporsi.

STRUTTURA DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E POSIZIONE DEL CURATORE

Il procedimento di verifica del passivo si divide in due fasi:

- 1) verifica e
- 2) eventuale impugnazione

Soggetti:

- A) I creditore che chiede di essere ammesso
- B) il curatore (che non è, quindi, più un collaboratore del Giudice).

Il Giudice è terzo

Gli altri creditori hanno una posizione peculiare perché possono fare osservazioni in sede di verifica e impugnare la decisione del giudice sullo stato passivo.

COMUNICAZIONE EX ART. 92 L.F.

Cosa deve fare il curatore fallimentare:

- comunicare la dichiarazione di fallimento ai creditori sociali e ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito:

- Che possono partecipare al concorso dei crediti
- La data di fissazione dello stato passivo
- Ogni utile informazione
- L'indirizzo PEC al quale inviare le insinuazioni

(oppure) A tutti i creditori

LORO SEDI

Avviso ai creditori ex art. 92 L.F. dell'intervenuto fallimento della società

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” N. xx/xxxx R.F.

Con il presente avviso si comunica che con sentenza n. xxxxx del xxxxxx, depositata in data xxxxxx, il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della società “xxxxxxxxxxxxxxxx” con sede in xxxxxxxxxxx, via xxxxxxxxxxx (C.F. xxxxxxxxxxx - P.IVA xxxxxxxxxxx) nominando Giudice Delegato la Dott.ssa xxxxxxxxxxx e Curatore il/la sottoscritto/a Dott. xxxxxxxxxxx.

L'udienza per l'esame dello stato passivo è fissata per il giorno xxxxxxxxxxx alle ore xxxxxx nell'ufficio del G.D. Dott.ssa xxxxxxxxxxx presso il Palazzo di Giustizia di Firenze in Viale Guidoni n. 61.

I creditori e tutti coloro che vantano diritti sui beni del fallito possono partecipare al concorso trasmettendo esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo

INSINUAZIONI EX ART. 93 L.F.

Cosa deve fare il Creditore:

Deve inviare la propria domanda entro 30 giorni prima dell'udienza di verifica.

COSA CONTIENE LA DOMANDA:

- indicazione della procedura
- La determinazione della somma che si chiede venga inserita
- il diritto che giustifica la domanda
- l'indirizzo pec al quale ricevere le comunicazioni
- allega i documenti a giustificazione del proprio credito, richiesta restituzione dei beni (bombole gas, distributori acqua, bevande etc. etc)
- effetti della domanda (sospensione)

ATTIVO FALLIMENTARE


SE E' INSUFFICIENTE

Il curatore
chiederà la
chiusura del
fallimento

(art. 102 co. 2 LF)

SE L'ATTIVO E SUFFICIENTE

Il curatore
predispone il
progetto di stato
passivo



LO STATO PASSIVO

PROGETTO- INVIO E
DEPOSITO DEL DEFINITIVO

PROGETTO ART. 95 L.F.

- ❑ Il curatore predispone il progetto, esamina le domande predispone elenchi separati ed omogenei, motiva le proprie conclusioni da proporre al Giudice Delegato
- ❑ Deposita progetto+domande nella cancelleria fallimentare del Tribunale almeno 15 gg prima dell'udienza di verifica
- ❑ Invia il progetto ai creditori ed ai titolari di diritti



OSSERVAZIONI

I CREDITORI POSSONO PRESENTARE DELLE OSSERVAZIONI SCRITTE
AL PROGETTO DI STATO PASSIVO ED INVIARLE AL CURATORE
ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI VERIFICA

UDIENZA DI VERIFICA (ART. 95 LEGGE FALLIMENTARE)

Come conseguenza del fatto che nella verifica il curatore è parte ed il Giudice è terzo il Giudice, nella sua decisione sullo stato passivo:

- a) deve decidere attenendosi al principio della domanda (proposta dall'istante, non sulla base della posizione del curatore);
- b) deve applicare l'art. 112 c.p.c. in tema di eccezioni; può quindi:
 - (i) sollevare le eccezioni rilevabili d'ufficio
 - (ii) non può tener conto di eccezioni non rilevabili d'ufficio
- c) deve tener conto anche delle eccezioni degli altri creditori, che le dovranno formulare tempestivamente entro l'udienza.
- d) deve valutare sulla base del materiale disponibile (ma può procedere anche ad atti di istruzione): non si applica il principio di contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.

ECCEZIONI RILEVABILI DAL CURATORE

A) prescrizione

B) inadempimento

C) inopponibilità di un documento perché non ha la data certa (punto controverso) vedi poi il contratto di c/c

D) eccezione di revocabilità dell'atto con conseguente sua inefficacia

STATO PASSIVO DEFINITIVO

IL GIUDICE DELEGATO DICHIARA
ESECUTIVO LO STATO PASSIVO AL
TERMINE DELL'UDIENZA/E
LO DEPOSITA PRESSO LA CANCELLERIA

DOMANDE TARDIVE

ART. 101 L.F.

La domanda di insinuazione allo stato passivo è tardiva:

- a) se proposta oltre il termine di trenta giorni dall'udienza di verifica
- b) va proposta entro 12 mesi (prorogabile fino a 18 mesi dalla sentenza di fallimento) dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo
- c) ha contenuto equivalente a quello della domanda tempestiva
- d) viene esaminata nelle udienze appositamente fissate ogni quattro mesi con applicazione delle medesime regole per la domanda tempestiva.

DOMANDE ULTRATARDIVE

Sono le domande presentate oltre i 12/18 mesi.

Possono essere presentate se:

- a) non è stato ancora ripartito definitivamente l'attivo fallimentare
- b) se l'istante prova che il ritardo non è a lui imputabile.

IMPUGNAZIONI STATO PASSIVO

Divenuto esecutivo lo stato passivo puo':

- 1) ESSERE OPPOSTO
- 2) REVOCA DEL CREDITO AMMESSO
- 3) IMPUGNAZIONE DEL CREDITO AMMESSO

Sono dei provvedimenti che si instaurano all'interno del maxi procedimento di verifica dello stato passivo. Si propongono con RICORSO entro 30 giorni dalla ricezione dello stato passivo esecutivo

PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

- viene deciso da un collegio giudicante al quale non appartiene il Giudice Delegato
- in questo giudizio il curatore deve stare in giudizio conferendo ad un avvocato il mandato
- può stare in giudizio da solo solo se non si oppone all'esecuzione oppure se ha già raggiunto un accordo con il creditore oppositore ed intende semplicemente formalizzarlo

**Il giudizio di opposizione si conclude con un DECRETO che è
ricorribile per Cassazione**

LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

Avviene dopo il deposito e l'approvazione del programma di liquidazione in cui il curatore indica le modalità di vendita dei beni, le azioni da intentarsi.

Il programma di liquidazione deve essere autorizzato dal Giudice Delegato

CONTENUTI ART. 107 L.F.)

- DEVE CONTENERE E SPECIFICARE QUALI TIPI DI ATTI DI LIQUIDAZIONE INTENDE PORRE IN ESSERE
- QUALE E' IL CRITERIO PER IL QUALE PREFERISCE UNA PROCEDURA ALL'ALTRA
- IL PREZZO MINIMO
- DEVE PROCEDERE PERSONALMENTE ALLA LIQUIDAZIONE
- SUBENTRARE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE
- SE NON FOSSE POSSIBILE, DOVRA' VENDERE I SINGOLI BENI

PROCEDURE COMPETITIVE

A) LIQUIDAZIONE AFFIDATA AL GIUDICE

B) SUBENTRO NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI

C) CONFERIMENTO DI BENI O CREDITI IN UNA SOCIETA'

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVO

- ✓ CESSIONE DEI CREDITI DEL FALLITO/ STIPULA DI MANDATO PER LA RISCOSSIONE (106, CO. 3)
- ✓ CESSIONE DELLE AZIONI REVOCATORIE (106, CO 1LF)
- ✓ CESSIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN S.R.L.

PROCEDIMENTO DI RIPARTIZIONE ARTT. 110-117 LF

- ◆ L'oggetto è suddividere quanto realizzato tra i creditori
- ◆ I creditori hanno esigenze legate alla celerità e alla tutela dei loro diritti (par condicio creditorum)
- ◆ Il curatore deve prestare molta accuratezza nella formazione dello stato passivo
- ◆ Il curatore deve tenere una corretta ed aggiornata contabilizzazione delle operazioni del fallimento

PROGETTO DI RIPARTIZIONE: ART. 110 L.F.

- PERIODICITA': ogni 4 mesi dall'esecutività dello S.P. (art. 96 l.f.)
- CONTENUTO:
 - a. prospetto delle somme disponibili
 - b. progetto di ripartizione delle medesime
- PROCEDIMENTO:
 - il Curatore lo presenta al G.D.
 - il G.D. ne ordina il deposito in Cancelleria
 - comunicazione a tutti i creditori a mezzo PEC
 - i creditori, entro il termine perentorio di 15 giorni, possono proporre reclamo al G.D.
 - decorso tale termine il G.D. dichiara esecutivo il progetto di ripartizione

ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME: ART. 111 L.F.

1. Crediti prededucibili
2. Crediti ammessi in privilegio (speciale o generale)
3. Creditori chirografari

La norma precisa altresì che sono prededucibili i crediti:

- qualificati da una specifica disposizione di legge
- sorti in occasione di procedure concorsuali
- sorti in funzione di procedure concorsuali

RIPARTIZIONI PARZIALI ART. 113 L.F.

LIMITAZIONI:

- non possono superare l'80% delle somme disponibili
- debbono essere trattenute le spese future necessarie per la procedura (compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile)
- Debbono essere altresì trattenute le c.d. entrate non definitive
- sono previsti specifici accantonamenti ricollegati a norme di legge (art. 96-98 L.F.)

NELLA FASE POST VENDITA

IL CURATORE FORNISCE AL GIUDICE UN RENDICONTO ;
TALE RENDICONTO DEVE ESSERE DEPOSITATO NELLA
CANCELLERIA DEL GIUDICE DELEGATO

IL GIUDICE

ORDINE CHE VENGA FISSATA LA
DISCUSSIONE NE FA REGOLARE
COMUNIAZIONE PEC AI CREDITORI, CHE
POSSONO IMPUGNARE IL RENDICONTO

RENDICONTO FINALE

ART. 117 LF

A) SI LIQUIDA IL COMPENSO
DEL CURATORE

B) SI DIVIDONO LE SOMME
DISPONIBILI

SE: ALCUNI CREDITORI AL
MOMENTO DEL PAGAMENTO
SONO IRREPERIBILI, LE SOMME
VENGONO DEPOSITATE SUL C/
C DELLA PROCEDURA PER 5
ANNI E POI DISTRIBUITE

OPPURE SE NESSUNO NE FA
RICHIESTA, VANNO NELLE
CASSE DELLO STATO (OPPURE
IN ASSEGNAZIONE AI
CREDITORI RIMASTI
INSODDISFATTI)

CHIUSURA DEL FALLIMENTO

Solamente dopo che è stato:

- approvato il conto della gestione;
- liquidato il compenso del Curatore (se non v'è attivo, il pagamento del compenso e delle spese anticipate verrà posto a carico dell'Erario);
- incassato il credito IVA maturato in costanza di procedura o è stata ottenuta l'autorizzazione a curarne l'incasso successivamente alla chiusura (se v'è credito IVA);
- pagato il Campione Fallimentare (se v'è attivo);
- redatto, depositato, reso esecutivo ed eseguito il riparto finale (se v'è attivo), e;
- che sono state accantonate le somme occorrenti per le spese successive alla chiusura (ad es. diritti camerali per cancellazione della società fallita dal Registro delle Imprese - se v'è attivo).

Con il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione.

Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) (compiuta ripartizione dell'attivo) e 4) (insufficienza di attivo) dell'art. 118 L.F., ove si tratti di fallimento di società il Curatore ne chiede la cancellazione dal Registro delle Imprese.

La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) (assenza di domande di ammissione al passivo) e 2) (pagamento integrale dei crediti e delle spese) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147 (soci illimitatamente responsabili), salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.

CASI DI CHIUSURA

CAUSE PREVISTE DALLA LEGGE
(ART. 118 L.F.):

1) ripartizione finale dell'attivo

2) insufficienza o mancanza di
attivo

pagamento integrale del
passivo

PER CONCORDATO
FALLIMENTARE

ESDEBITAZIONE

SOLO IL FALLITO PERSONA FISICA PUO' ESSERE
AMMESSO LA BENEFICIO DELL'ESDEBITAZIONE,
INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA
GIURIDICA

REQUISITI:

- FALLIMENTO CHIUSO
- COOPERAZIONE DEL FALLITO CON GLI ORGANI DELLA PROCEDURA FORNENDO DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI UTILI
- IL FALLITO NON DEVE AVER RITARDATO O DONTINUI A RIMANDARE

QUANDO:

- CREDITORI CONCURSUALI NON INTEGRALMENTE LIQUIDATI
- SONO ESCLUSI I DEBITI DELLO STATO